



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### N. 99 IN SEDUTA DEL 13/11/2013

<b>OGGETTO</b>	<i>VARIANTE PARZIALE AL PRG PER MODIFICA DELLE PREVISIONI VIARIE AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 4 LETT. G) DELLA L.R. 61/85. ADOTTATO CON D.C.C. N.18 DEL 27/03/2013. APPROVAZIONE CONTRODEDUZIONI OSSERVAZIONI</i>
----------------	---

Nell'anno duemilatredici addì 13 del mese di novembre alle ore 16:00 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risulta:

			Presente	Assente
1	Casson Giuseppe	Sindaco		X
2	Tiozzo Fasiolo Daniel	Presidente	X	
3	Fornaro Dario	Vice Presidente		X
4	Bullo Claudio	Vice Presidente		X
5	Mancini Massimo	Consigliere Anziano		X
6	Donin Renzo	Consigliere Comunale	X	
7	Boscolo Bisto Mauro	Consigliere Comunale	X	
8	Montanariello Jonatan	Consigliere Comunale	X	
9	Boscolo Alessandro	Consigliere Comunale		X
10	Pizzo Roberto	Consigliere Comunale	X	
11	Penzo Matteo	Consigliere Comunale	X	
12	Boscolo Papo Christian	Consigliere Comunale	X	
13	Tiozzo Compini Romina	Consigliere Comunale	X	
14	Zanni Domenico	Consigliere Comunale		X
15	Dolfin Marco	Consigliere Comunale	X	
16	Ravagnan Andrea	Consigliere Comunale		X
17	Voltolina Andrea	Consigliere Comunale	X	
18	Lanza Marco	Consigliere Comunale		X
19	Scarpa Gianfranco	Consigliere Comunale	X	
20	Boscolo Cappon Marcellino	Consigliere Comunale		X
21	Tiozzo Brasiola Daniele	Consigliere Comunale	X	
22	Boscolo Capon Beniamino	Consigliere Comunale		X
23	Guarnieri Fortunato	Consigliere Comunale	X	
24	Malaspina Massimiliano	Consigliere Comunale	X	
25	Boscolo Gilberto	Consigliere Comunale		X

Partecipa alla seduta il dott. Cavallari Maria Cristina Segretario del Comune

Il Sig. Tiozzo Fasiolo Daniel nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con la deliberazione consiglio Comunale n. 18 del 27 marzo 2013 è stata adottata la variante parziale al Piano Regolatore Generale per modifica alle previsioni viarie ai sensi ai sensi dell'articolo 50, comma 4, lett. g) della Legge Regionale 27 giugno 1985 n. 61,

DATO ATTO che la predetta Variante Parziale è stata regolarmente depositata per la libera visione del pubblico e per il periodo determinato nei seguenti modi:

- pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal 21/05/2013 al 31/05/2013 (allegato 1);
- pubblicato presso l'Ufficio Urbanistica della Provincia di Venezia per 10 giorni consecutivi dal 23/05/2013 al 03/06/2013 (allegato 2);

ACCERTATO che nei 20 giorni successivi alla pubblicazione:

- sono pervenute 3 osservazioni, al Comune di Chioggia, come certificato con nota del Dirigente del Settore Urbanistica allegata alla presente (allegato 3)
- non sono prevenute osservazioni alla Provincia di Venezia come certificato dal coordinatore dell'Ufficio Urbanistica e Beni ambientali della Provincia di Venezia con nota pervenuta il 27.09.2007 al prot. N. 28423-2007(allegato 2);

VISTI

- la documentazione predisposta dal Settore Urbanistica allegata alla presente deliberazione;
- il punto 8 della circolare regionale n. 6 del 23 giugno 1998 il quale prevede che i comuni della gronda lagunare devono comunque continuare ad acquisire il parere della Commissione per la Salvaguardia e la deliberazione di approvazione della variante dovrà darne atto. I Comuni interessati dovranno quindi trasmettere la variante adottata, unitamente alle osservazioni e al parere su di esse espresso dal Consiglio Comunale alla Commissione di Salvaguardia per acquisirne il parere, procedendo poi alla definitiva approvazione della variante. Eventuali difformità rispetto al parere della Commissione per la Salvaguardia dovranno essere motivate nella deliberazione di approvazione della variante;
- l'articolo 48 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11;
- l'articolo 50 della Legge Regionale 27 giugno 1985, n. 61;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Settore Urbanistica ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

SENTITA la Commissione Urbanistica Comunale in data 12 novembre 2013

VISTO l'art. 78, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", il quale prescrive che gli amministratori degli enti locali, così come definiti dall'art. 77, comma 2 del medesimo Decreto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti e affini al 4° grado di parentela, con la precisazione che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'amministratore o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute in merito alla variante adottata con la deliberazione del CC n. 18 del 27 marzo 2013;

DATO atto che la proposta di deliberazione ed i relativi elaborati tecnici, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del D.lgs 33/2013, sono stati pubblicati nella sezione

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, sezione “Pianificazione e governo del territorio”, del sito web dell’ente così come previsto dalla norma.

Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

durante il dibattito sono entrati in aula i Consiglieri Boscolo Gilberto, Ravagnan Andrea e Zanni Domenico; Consiglieri presenti 17;

con voti favorevoli 16, contrari //, astenuti 1 (Boscolo Gilberto), espressi mediante sistema computerizzato, su 17 Consiglieri presenti;

### **DELIBERA**

DI DARE ATTO di quanto in premessa;

DI APPROVARE le controdeduzioni alle osservazioni allegate alla presente deliberazione;

DI ASSOLVERE l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento ed i relativi elaborati tecnici, in adempimento al disposto di cui all’art. 39 del D.lgs 33/2013 nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, sezione “Pianificazione e governo del territorio”, del sito web dell’ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line.

DI DEMANDARE al dirigente del Settore Urbanistica i successivi adempimenti procedurali come previsti dall’articolo 50 della Legge Regionale 27 Giugno 1985 n. 61 nonché dal punto 8 della circolare regionale n. 6 del 23 giugno 1998.

Escono dall’aula i Consiglieri Dolfin Marco e Voltolina Andrea; Consiglieri presenti 15.

Udito il Presidente porre in votazione l’immediata eseguibilità

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con voti favorevoli 14, contrari //, astenuti 1 (Boscolo Gilberto), espressi mediante sistema computerizzato, su 15 Consiglieri presenti;

delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

**OSSERVAZIONE N. 001**

PROT. n. 22983 del 30/05/2013

**OSSERVANTE: COSTA GIANNI****SINTESI DELL'OSSERVAZIONE**

Considerato che l'appezzamento di terreno dell'osservante ricade in parte in zona omogenea B1 ad intervento diretto e parte in zona C2/5 soggetta a Piano Urbanistico Attuativo, si chiede che la nuova variante al P.R.G. – “parallela a viale mediterraneo” preveda lo stralcio dell'area ricadente all'interno dell'area C2/5 e la fusione della stessa all'interno dell'area B1 (in ottemperanza alle norme previste dalla L.R. n.11/2004).

L'osservante si rende disponibile alla riduzione degli attuali standard edificatori e alla cessione di porzioni di aree a standard con l'eventuale ottenimento del “credito edilizio”.

**CONTRODEDUZIONE**

Premesso che l'art. 11 comma 2 della L.R. n. 11/2004 consente ai Piani Urbanistici attuativi la modificazione del proprio perimetro con il limite massimo del 10% e pur vero che la modifica della zonizzazione richiesta (fusione dell'area identificata come C2/5 in area B1) comporta una variante *al Piano Regolatore Generale e l' art. 48 della Legge Regionale n. 11/2004 prevede che: "Fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il comune non può adottare varianti allo strumento urbanistico generale vigente salvo quelle finalizzate, o comunque strettamente funzionali, alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico, al recupero funzionale dei complessi immobiliari dismessi dal Ministero della difesa (omissis) all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati, con le procedure di cui all'articolo 50, comma 3, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni nonché quelle disciplinate dall' articolo 50 commi da 4 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni; (.....) In deroga al divieto previsto dal comma 1, e comunque fino all' approvazione del primo PAT, possono essere adottate e approvate, ai sensi della normativa di cui al comma 1, le varianti allo strumento urbanistico generale di cui all' articolo 50, commi 3, 4 e 9, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, le varianti conseguenti all' approvazione di programmi integrati ai sensi della legge 1° giugno 1999, n. 23 e successive modificazioni, nonché quelle conseguenti all'approvazione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni, qualora adottate entro il 28 febbraio 2005 "*

Si rileva inoltre che nelle osservazioni non è riportata l'estensione del lotto ricadente in abito C2/5 e quella ricadente in ambito B1 pertanto non è possibile quantificare la percentuale. La richiesta infine non risulta pertinente in quanto trattasi di variante alla viabilità.

**SI PROPONE DI NON ACCOGLIERE L'OSSERVAZIONE**

## **OSSERVAZIONE N. 002**

PROT. n. 22985 del 30/05/2013

**OSSERVANTE:LANDO CLAUDIO E ALTRI**

### **SINTESI DELL'OSSERVAZIONE**

Considerato che l'appezzamento di terreno dell'osservante ricade in zona omogenea C2/2 soggetta a Piano Urbanistico Attuativo, si chiede che la nuova variante al P.R.G. – “parallela a viale mediterraneo” preveda la suddivisione dell'ambito di intervento in due sub comparti edificatori agevolando la procedura di urbanizzazione delle aree e sfruttando al meglio la viabilità esistente.

### **CONTRODEDUZIONE**

La variante prevede una modifica alla viabilità, la quale coinvolge tutti gli ambiti che in essa confluiscono. Ogni ambito, una volta definita la variante, procede in modo autonomo e questo anche per la suddivisione dei vari comparti che saranno definiti nella presentazione del Piano Urbanistico Attuativo dell'ambito.

**SI PROPONE NON ACCOGLIERE L'OSSERVAZIONE**

## **OSSERVAZIONE N. 003**

PROT. n. 25952 del 19/06/2013

**OSSERVANTI:ARCH. CARLO PERINI, ARCH. NICO BOSCOLO AGOSTINI, GEOM. RENZO ALBIERO, GEOM. LUIGI VIANELLO, GEOM. RENZO TIOZZO CAENAZZO, GEOM. NICOLA TIENGO.**

### **SINTESI DELL'OSSERVAZIONE**

I grafici allegati alla delibera sono diversi dalla proposta fatta all'Amministrazione in data 29 giugno 2012 con prot. n. 31341, relativa alle linee guida per la viabilità prevista nelle aree ricadenti nella zonizzazione C2 nella quale si andrebbero a realizzare tutti i sottoservizi, lo standard a verde, i parcheggi e la pista ciclabile interni alla fascia di rispetto stradale come previsto dal PRG; linee guida che non avrebbero pregiudicato l'approvazione dei singoli piani urbanistici attuativi, così come previsto da PRG vigente e anche dalla vigente normativa regionale e statale.

I grafici sono diversi da quanto approvato nella conferenza di servizi del 24 settembre 2012; per una corretta progettazione di ogni singolo ambito sia definita:

nella fascia sud dei vari ambiti siano inseriti lo standard a verde, i parcheggi e la pista ciclabile oltre alla via interna di scorrimento e di collegamento dei vari ambiti il tutto come proposto con istanza prot. n. 31341 del 29/0/2012 e che la fascia di rispetto sia considerata tutta standard ai fini del conteggio di ogni singolo PUA;

nell'ambito C2/2 gli standard vengano conteggiati all'interno di tutto il PUA poiché sono state aumentate nell'ambito C2/2 le zone a standard poste a ridosso della strada come fascia di rispetto; inoltre che gli standard mancanti siano spalmati in tutto l'ambito per avere una migliore collocazione all'interno del PUA e non concentrati come proposto dall'Amministrazione;

le strade di inserimento alla via interna di collegamento dei diversi ambiti siano solo a titolo indicativo in quanto la giusta collocazione avverrà dopo la progettazione di ogni singolo ambito;

le zonizzazioni, inserite nei grafici allegati alla delibera siano solo indicative e non vincolanti in quanto la giusta collocazione avverrà dopo la progettazione di ogni singolo ambito;

le linee di massimo ingombro siano poste a 5 metri dai confini dei vari ambiti e che la linea di massimo ingombro possa arrivare a confine con la fascia verde posta a sud;

l'approvazione di tale variante non pregiudichi e non rallenti le approvazioni dei singoli piani urbanistici attuativi, così come previsto dal PRG vigente e anche dalla vigente normativa regionale e statale;

al fine di una corretta progettazione venga presa come quota di riferimento 0.00 la quota del centro della strada di viale mediterraneo.

### **CONTRODEDUZIONE**

1. / 2. Premesso che per quanto concerne i punti 1 e 2 la variante al P.R.G. non si discosta dalla proposta fatta all'Amministrazione in data 29 giugno 2012 con prot. n. 31341, e non risulta difforme da quanto discusso in sede di conferenza di servizi, si evidenzia che nella variante è riportato graficamente la viabilità oggetto di variante e la fascia soggetta a standard che sarà definita in modo puntuale con la presentazione dei P.U.A. dei vari ambiti.

3. Per quanto concerne il punto 3 per la progettazione dei vari ambiti si rileva che:

Fermo restando che la fascia a standard sarà definita puntualmente con la presentazione dei PUA dei vari ambiti, si concorda con i richiedenti esclusivamente per i Piani Urbanistici Attuativi che contengono all'interno del loro ambito le previsioni della fascia a standard posta a sud

Le aree a standard possono essere realizzate lungo la strada a sud del PUA. La posizioni di eventuali aree a standard eccedenti sarà determinato dal progetto del PUA. Si concorda con l'osservante.

le strade di inserimento alla via interna di collegamento dei diversi ambiti non possono essere considerate indicative in quanto viene meno la presunzione di variante. Non si concorda con l'osservante.

le zonizzazioni delle schede tecniche sono indicative, sono invece vincolanti le quantità che non potranno essere inferiori a quanto riportato nella singola scheda tecnica. Non si concorda con l'osservante.

i massimi ingombri degli edifici non sono oggetto di variante e verranno definiti puntualmente con la presentazione dei P.U.A. Non si concorda con l'osservante.

l'approvazione della variante non va ad inficiare la tempistica di approvazione dei singoli PUA che ad essa dovranno uniformarsi. Si concorda con l'osservante.

la quota 0.00 di riferimento sarà definita con la presentazione dei singoli PUA. Non si concorda con l'osservante

**SI PROPONE DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE L'OSSERVAZIONE**

**Letto approvato e sottoscritto.**

IL Segretario  
Cavallari Maria Cristina  
FIRMATO DIGITALMENTE

IL Presidente Consiglio Comunale  
Tiozzo Fasiolo Daniel  
FIRMATO DIGITALMENTE



## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con la deliberazione consiglio Comunale n. 18 del 27 marzo 2013 è stata adottata la variante parziale al Piano Regolatore Generale per modifica alle previsioni viarie ai sensi ai sensi dell'articolo 50, comma 4, lett. g) della Legge Regionale 27 giugno 1985 n. 61,

DATO ATTO che la predetta Variante Parziale è stata regolarmente depositata per la libera visione del pubblico e per il periodo determinato nei seguenti modi:

- pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal 21/05/2013 al 31/05/2013 (allegato 1);
- pubblicato presso l'Ufficio Urbanistica della Provincia di Venezia per 10 giorni consecutivi dal 23/05/2013 al 03/06/2013 (allegato 2);

ACCERTATO che nei 20 giorni successivi alla pubblicazione:

- sono pervenute 3 osservazioni, al Comune di Chioggia, come certificato con nota del Dirigente del Settore Urbanistica allegata alla presente (allegato 3)
- non sono prevenute osservazioni alla Provincia di Venezia come certificato dal coordinatore dell'Ufficio Urbanistica e Beni ambientali della Provincia di Venezia con nota pervenuta il 27.09.2007 al prot. N. 28423-2007(allegato 2);

VISTI

- la documentazione predisposta dal Settore Urbanistica allegata alla presente deliberazione;
- il punto 8 della circolare regionale n. 6 del 23 giugno 1998 il quale prevede che i comuni della gronda lagunare devono comunque continuare ad acquisire il parere della Commissione per la Salvaguardia e la deliberazione di approvazione della variante dovrà darne atto. I Comuni interessati dovranno quindi trasmettere la variante adottata, unitamente alle osservazioni e al parere su di esse espresso dal Consiglio Comunale alla Commissione di Salvaguardia per acquisirne il parere, procedendo poi alla definitiva approvazione della variante. Eventuali difformità rispetto al parere della Commissione per la Salvaguardia dovranno essere motivate nella deliberazione di approvazione della variante;
- l'articolo 48 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11;
- l'articolo 50 della Legge Regionale 27 giugno 1985, n. 61;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Settore Urbanistica ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

SENTITA la Commissione Urbanistica Comunale in data 12 novembre 2013

VISTO l'art. 78, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", il quale prescrive che gli amministratori degli enti locali, così come definiti dall'art. 77, comma 2 del medesimo Decreto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti e affini al 4° grado di parentela, con la precisazione che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'amministratore o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute in merito alla variante adottata con la deliberazione del CC n. 18 del 27 marzo 2013;

DATO atto che la proposta di deliberazione ed i relativi elaborati tecnici, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del D.lgs 33/2013, sono stati pubblicati nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "Pianificazione e governo del territorio", del sito web dell'ente così come previsto dalla norma.

### **DELIBERA**

DI DARE ATTO di quanto in premessa;

DI APPROVARE le controdeduzioni alle osservazioni allegate alla presente deliberazione;

DI ASSolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento ed i relativi elaborati tecnici, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del D.lgs 33/2013 nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "Pianificazione e governo del territorio", del sito web dell'ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line.

DI DEMANDARE al dirigente del Settore Urbanistica i successivi adempimenti procedurali come previsti dall'articolo 50 della Legge Regionale 27 Giugno 1985 n. 61 nonché dal punto 8 della circolare regionale n. 6 del 23 giugno 1998.

Con successiva separata votazione:

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

13/11/2013

Il Dirigente Settore Urbanistica  
(Mohammad Talieh Noori)  
FIRMATO DIGITALMENTE